



REGIONE  
PIEMONTE

**COMUNE DI MATTIE**  
PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO**  
**PER L'ESECUZIONE DI**  
**LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**  
**IN ECONOMIA**

Approvato con deliberazione del C.C. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2013

\*\*\*\*\*

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

.....

.....

## Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento redatto ai sensi dell'art. 7 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 125 del D.Lvo 12 aprile 2006, n. 163, fermo restando la facoltà di aderire al sistema convenzionale di cui all'art. 26 della legge 23.12.1999 n. 488 e successive modifiche disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi, di seguito, per brevità, unitariamente intesi sotto il termine di "interventi".
2. La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi è svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa.

## Art. 2 MODALITA' DI ESECUZIONE IN ECONOMIA - DEFINIZIONI

1. L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire, sotto la direzione del Responsabile Unico del procedimento:
- in amministrazione diretta: Sono lavori, forniture e servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore.
  - mediante procedura di cottimo fiduciario;
  - con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario;
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale del Comune di Mattie o di altri enti e/o società ad esso convenzionate e da personale eventualmente assunto, impiegando materiali, mezzi e quant'altro occorra, tutto in proprietà dell'Ente o di altri enti e/o società ad esso convenzionate; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna, connesse ai lavori.  
Quando si procede in amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto i lavori individuati dall'art. 125 comma 6° e dell'art. 198 del D.Lgs. 163/2006, il Responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere.
3. Sono eseguiti a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno e/o conveniente l'affidamento ad un imprenditore
4. Le norme del presente Regolamento disciplinano i lavori, le provviste, i servizi, da eseguirsi in economia, **per importi inferiori a**:
- 4a) **per lavori** (ai sensi del D.Lgs. 163/2006 – art. 125, commi 5, 6 lett.b, 8, art. 204):
- **40.000,00 Euro** (ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs. 163/2006) è *consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento*
  - **50.000,00 Euro** in amministrazione diretta (ai sensi del D.Lgs 163/2006 – art. 125 comma 5) *importo massimo lavori in amministrazione diretta*;
  - **100.000,00 Euro** manutenzione di opere o di impianti (ai sensi del D.Lgs 163/2006 – art. 125 comma 6°, lettera b) ;
  - **200.000,00 Euro** manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 D.Lgs. 163/2006;

- **300.000,00 Euro** in amministrazione diretta e/o cottimo fiduciario nei casi di cui all'art. 198 del D.Lgs. 163/2006, per lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs 42/2003, cd. Decreto Urbani, relativo alla tutela dei beni architettonici e ambientali, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive, nonché all'esecuzione di scavi archeologici;
- 4b) **per servizi e forniture** (ai sensi del D.Lgs. 163/2006 - art. 28, comma 1 lett. b), e dell'art. 125, commi 9 e 11):
  - **40.000,00 Euro** è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;
  - **200.000,00 Euro** per l'affidamento a mezzo di cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque (5) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante;
- 4c) **per servizi di ingegneria** (ai sensi del D.Lgs. 163/2006 - art. 91, comma 2; dell'art. 125, comma 11; dell'art. 57, comma 6; Cons. Stato, Sez. V, 8 marzo 2005, n. 954; Det. Aut. Vig. LL.PP. n.1/2006):
  - **40.000,00 Euro** è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;
  - **100.000,00 Euro** a mezzo di cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previo esperimento di una procedura competitiva e comparativa, che dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di un avviso, divulgato attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Mattie di consultazione di almeno cinque (5) operatori sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori predisposti dalla stazione appaltante.

*(N.B. Per quanto riguarda l'esecuzione di opere in subappalto o cottimo nell'ambito di lavori appaltati mediante autonoma procedura di gara, l'affidamento dei lavori in economia di cui al presente regolamento è assoggettato all'osservanza dell' art. 118 del D.lgs. 163/2006.)*

**5.** Le spese in economia possono essere effettuate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio legittimamente impegnati ai sensi dell'art. 183 del T.U. n. 267/2000.

**6.** E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi lavoro che possa considerarsi unitario in più lavori al fine di non ottemperare all'obbligo del procedimento di evidenza pubblica.

**7.** I lavori in economia prevedibili di importo non superiore a **€ 100.000** dovranno essere indicati in apposito elenco a corredo del programma annuale dei lavori di cui all'art 128 del D.Lgs. 163/2006.

## **8. Definizioni.**

- **Fornitura:** è definita fornitura o provvista l'insieme di quanto acquistato per un determinato uso.
- **Fornitura in opera:** è definita fornitura in opera o provvista in opera, l'insieme di quanto acquistato per un determinato uso inclusa la posa in opera della merce fornita e quanto altro strettamente necessario al fine di dare il tutto funzionante o di

pronto utilizzo purché il costo della sola fornitura sia superiore al 50% del costo totale in opera.

- Servizio: è definito servizio la prestazione complessa che richiede un apparato organizzatorio caratterizzato generalmente dall'insieme dei mezzi e delle persone che espletano un'attività per lo più di interesse pubblico.
- Lavoro: è definito lavoro l'attività svolta tramite una propria organizzazione che include acquisto di materiali, uso di automezzi e mezzi d'opera, attrezzi, strumenti, prestazione di manodopera e quanto altro necessario al fine di assemblare tutto ciò che necessita per la realizzazione di un'opera.
- Manutenzione: è definita manutenzione tutto ciò che viene posto in essere al fine di conservare e mantenere in buono stato beni mobili ed immobili.
- Manutenzione ordinaria: ai sensi DPR 380/2001, art. 3 comma 1, lett. a), sono definiti «interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- Manutenzione straordinaria: ai sensi DPR 380/2001, art. 3 comma 1, lett. b), sono definiti «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- Lavori di somma urgenza: i lavori di “somma urgenza” di cui ai successivi artt. 7 e 8 del presente Regolamento, sono normati dagli artt. 175 e 176 DPR 207/2010 del 5/10/2010; la loro realizzazione è subordinata alla redazione del “verbale” compilato dal Responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla Stazione Appaltante che con delibera di G.C provvede alla copertura della spesa e all'autorizzazione dei lavori.
- Affidamento diretto Esso costituisce la forma archetipica della “trattativa privata” consentita per limitati importi; a tale istituto la letteratura attribuisce l'unica residua forma di discrezionalità della P.A.. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve comunque essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente; nel caso di formazione di tali elenchi, questi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale. I limiti per l'affidamento diretto sono:
  - **40.000,00** Euro per lavori;
  - **40.000,00** Euro per servizi e forniture;
  - **40.000,00** Euro per servizi di ingegneria. (Vedasi Nota n. 4)

**9.** Gli articoli seguenti disciplinano le modalità di esecuzione degli interventi in economia.

### ART. 3 LAVORI IN ECONOMIA

**1.** Sono eseguiti in economia nei limiti degli importi di cui al precedente art. 4 i seguenti lavori:

- a) riparazioni urgenti alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc. nei limiti strettamente necessari per ristabilire il transito;
- b) manutenzione e sistemazione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i completamenti ed i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le piccole riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale;
- c) manutenzione degli acquedotti <sup>1</sup> e delle fontane e lavatoi nonché della rete irrigua comunale;
- d) prime opere per la difesa delle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
- e) manutenzione dei fabbricati di proprietà comunale, loro pertinenze ed accessori;
- f) lavori ordinari di conservazione, manutenzione, adattamenti, riparazione di locali ed immobili con relativi accessori e pertinenze, impianti, infissi, e manufatti sia di proprietà comunale che presi in affitto ad uso degli uffici o dei servizi dell'amministrazione comunale, nei casi in cui, per legge, o per contratto, le spese siano a carico del locatario;
- g) puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati o manufatti pericolanti con lo sgombero dei relativi materiali;
- h) lavori da eseguirsi d'urgenza, quando non vi sia il tempo ed il modo di procedere all'appalto, oppure quando siano stati infruttuosamente sperimentate le procedure aperte, ristrette o negoziate ;
- i) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze;
- l) interventi da eseguirsi al fine di conseguire il risparmio energetico negli edifici comunali, incluso l'utilizzo di tecniche innovative nonché interventi atti a realizzare centri di produzione di energia con l'utilizzo di risorse rinnovabili;
- m) lavori di conservazione, manutenzione ordinaria, adattamenti e riparazione dei beni demaniali con relativi impianti, infissi e accessori e pertinenze, nonché dei beni pertinenti il patrimonio dell'amministrazione;
- n) manutenzione e lo spurgo delle fognature, delle centrali di trattamento, di depurazione, di potabilizzazione, nonché di sollevamento,<sup>2</sup> e dei bagni e servizi igienici pubblici;
- o) manutenzione, degli impianti elettrici e affini, idrici e termici, di fabbricati comunali nonché degli impianti di pubblica illuminazione, compresi limitati interventi di integrazione rifacimento parziale o totale e completamento degli impianti stessi;
- p) manutenzione e miglioramento dei giardini, viali, passeggi, aree verdi in genere ivi compresi i sentieri, le mulattiere ed i percorsi di interesse turistico/naturalistico e le aree di sosta attrezzate, nonché delle piazze pubbliche, impianti sportivi e campi gioco;
- q) manutenzione dei cimiteri ed aree di pertinenza;
- r) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori o quelli da eseguirsi nei casi di rescissione o scioglimento di contratto;
- s) lavori e forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto;
- t) provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;

<sup>1</sup> Limitatamente ai tratti non gestiti dal Servizio Idrico Integrato

<sup>2</sup> Limitatamente ai tratti/parti non gestiti dal Servizio idrico Integrato

- u) provviste, lavori e prestazioni quando sia stabilito che debbono essere eseguiti in danno all'appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto; lavori di completamento di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore;
- v) lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano state esperite infruttuosamente procedure aperte, ristrette o negoziate e non possa esserne differita l'esecuzione;
- w) i lavori, le provviste ed i servizi necessari per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale, comprese le eventuali refezioni o mense.
- z) lavori eseguiti a scomputo di OO.UU;
- aa) lavori di completamento in genere;
- ab) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- ac) ogni altro lavoro anche se non compreso nel presente elenco, per il quale ne venga ravvisata la necessità, purché ne venga preventivamente autorizzata l'esecuzione in economia;

#### Art. 4 FORNITURE IN ECONOMIA e BENI in GENERE.

- 1.** Sono eseguite in economia, nei limiti degli importi di cui al precedente art. 2, le seguenti forniture il cui importo complessivo non sia superiore a **200.000,00 Euro**, IVA esclusa:
- a) assunzioni in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e scientifiche, nell'interesse dell'amministrazione, quando non vi siano disponibili, sufficienti, ovvero idonei locali;
  - b) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'amministrazione;
  - c) divulgazione di bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi d'informazione;
  - d) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, tanto in forma cartacea che su supporti e/o altre modalità informatiche;
  - e) lavori di traduzione e di copia, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente ad imprese commerciali nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;
  - f) lavori di stampa, tipografia, litografia;
  - g) spedizioni, imballaggio, magazzinaggio;
  - h) acquisto e manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto per gli uffici ed i servizi dell'amministrazione comunale;
  - i) spese postali, telefoniche, telegrafiche informatiche;
  - l) acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi in amministrazione diretta;
  - m) spese per l'effettuazione di indagini, studi, rilevazioni, pubblicazioni sostenute per la presentazione e la diffusione dei bilanci e delle relazioni programmatiche dell'amministrazione;
  - n) spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corso indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;

- o) spese per statistiche;
- p) anticipazioni si spese per il normale funzionamento dei servizi in economia e gestioni speciali, in conformità ai regolamenti vigenti;
- q) anticipazioni di spese che non potrebbero essere rinviate senza arrecare un danno al comune ed all'amministrazione comunale;
- r) spese inderogabili ed urgenti per il normale funzionamento degli uffici e servizi comunali quali: valori bollati, svincolo pacchi postali, spese contrattuali, riparazioni mobili, macchine ed attrezzature d'ufficio, spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze, spese forzose agli amministratori, anticipazioni al personale per viaggi, trasferte, lavori di carico, scarico, facchinaggio, ecc.;
- s) anticipazione di sussidi ai bisognosi;
- t) provviste di combustibili per riscaldamento e rifornimenti carburante per tutti gli automezzi e macchinari comunali;
- u) provvista vestiario e dispositivi di protezione individuale ai dipendenti ;
- v) provvista generi alimentari per le mense scolastiche ed apparecchiature necessarie;
- z) polizze di assicurazione e pagamento delle tasse di immatricolazione e di proprietà, spese per revisioni, ecc.;
- aa) vendita beni mobili non più utilizzabili con relative variazioni nell'inventario;
- ab) forniture da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori o di quelli da eseguirsi nei casi di rescissione o scioglimento di contratto;
- ac) forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto;
- ad) forniture indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
- ae) forniture di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure aperte, ristrette o negoziate e non possa esserne differita l'esecuzione;
- af) forniture quando non sia stabilito che debbano essere eseguite in danno all'appaltatore, nei casi di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto;
- ag) forniture per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale;
- ah) spese di rappresentanza e casuali;
- ai) acquisto di mobili ed attrezzature d'ufficio, acquisto di materiali di cancelleria e di valori bollati;
- al) acquisto, manutenzione, riparazione di attrezzatura antincendio ed antinfortunistica;
- am) spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e la climatizzazione dei locali, spese per la fornitura di acqua, gas, energia elettrica, per spese telefoniche, ecc. incluso l'acquisto di macchine, e relative spese di allacciamento, manutenzione e gestione;
- an) acquisto attrezzature per aree verdi e giardini;
- ao) acquisto prodotti di consumo per il parco veicoli comunali;
- ap) attrezzature e materiali sportivi per le strutture scolastiche e impianti sportivi;
- aq) attrezzature ludico-didattiche per le scuole;
- ar) prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;
- as) medaglie, coppe, libri fiori prodotti locali e/o artigianali o altro per commemorazioni, manifestazioni e convegni;
- at) generi alimentari e bevande per manifestazioni promosse dall'Amministrazione in occasione della festa patronale, di gemellaggi, celebrazioni, iniziative sportive, ricreative culturali, nonché interventi a vario titolo di Associazioni di volontariato (locali e non);

au) attrezzature tecniche, scientifiche, antincendio e dispositivi antifurto e wi-fi.

## ART. 5 SERVIZI IN ECONOMIA

1. Sono eseguiti in economia, nei limiti degli importi di cui al precedente art. 2, i seguenti servizi il cui importo complessivo non sia superiore a **200.000,00 Euro** IVA esclusa:

- a) prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
- b) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure aperte, ristrette o negoziate e non possa esserne differita l'esecuzione;
- c) prestazioni quando sia stabilito che debbano essere eseguite in danno all'appaltatore, nei casi di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto;
- d) servizi necessari per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale, comprese le eventuali refezioni o mense;
- e) manutenzione e riparazione dei mobili, macchine ed attrezzi di proprietà comunale;
- f) spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
- g) spese per onoranze funebri;
- h) riparazioni, anche con acquisto di pezzi di ricambio ed accessori, ma soltanto in via d'urgenza;
- i) spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
- j) spese per consulenza ed assistenza legale nonché spese per consulenze tecniche e perizie;
- l) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione, di diffusione sonora, wi-fi, elettronici, hardware e software, antintrusione, per elaborazione dati e sistema meccanizzato o informatizzato di registrazioni presenze dei dipendenti in servizio;
- m) noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da calcolo, da microfilmatura di sistemi di scrittura, di apparecchio fotoriproduttori, fotografici, ecc.
- n) spese di traduzione ed interpretariato nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale da liquidare, in ogni caso, dietro presentazione di fattura;
- o) recupero o trasporto di materiali di proprietà comunale e loro sistemazione nei magazzini comunali;
- p) servizi di ingegneria (ai sensi del D.Lgs. 163/2006 - art. 91, comma 2; dell'art. 125, comma 11; dell'art. 57, comma 6; Cons. Stato, Sez. V, 8 marzo 2005, n. 954; Det. Aut. Vig. LL.PP. n.1/2006) nei limiti d'importo consentiti dalla legge;
- q) atti di collaudo Amministrativi, strutturali e servizi tecnici in genere;
- r) servizi on-line;
- s) manutenzioni aree verdi, giardini, banchine stradali, fossi e canali, diserbi;
- t) pulizia stabili comunali in genere;
- u) servizi cimiteriali in genere e relative manutenzioni;
- v) trasporti per anziani per soggiorni marini, alunni per gite, visite a scopo culturali e manifestazioni sportive in genere;
- w) rimozione neve e sabbature strade.



## **ART. 6 DIVIETO DI FRAZIONAMENTO**

- 1.** E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento;
- 2.** È vietato il frazionamento dei servizi di progettazione; per l'individuazione dei limiti di legge, l'importo di tali servizi dovrà essere riferito al totale dei servizi tecnici relativi al singolo intervento;
- 3.** Non rientrano nel cumulo dei servizi di progettazione quelli relativi all'attività di supporto al Responsabile del procedimento di cui alla tabella B6 del D.M. 04.04.2001.

## **ART. 7 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

- 1.** L'amministrazione opera a mezzo del Responsabile del Servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
- 2.** Il Responsabile del Servizio può avvalersi di un Responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del Responsabile del procedimento resta a carico del Responsabile del Servizio.
- 3.** Il Responsabile del Servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 4.** Nelle procedure relative all'esecuzione dei lavori in economia, sovrintende, nel limite delle competenze attribuitegli, il Responsabile Unico del Procedimento (nominato e con i compiti di cui all'art. 10 del codice dei contratti - D.Lvo 163/2006)

## **ART. 8 GESTIONE DELL'ESECUZIONE IN ECONOMIA-GARANZIE**

- 1.** Nessun intervento può essere eseguito direttamente da uffici o servizi diversi da quelli indicati all'art. 7;
- 2.** Qualora si presenti la necessità di disporre l'esecuzione in economia, il relativo procedimento viene avviato con la semplice comunicazione da parte del Responsabile del Servizio interessato all'intervento, al Responsabile del procedimento come individuato all'art. 7
- 3.** la comunicazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi indicati al successivo art. 9.
- 4.** In particolare, per quanto non diversamente disposto, si applicano i principi generali del codice dei contratti e l'art. 125 per le procedure in economia. Circa le garanzie

previste dal Codice, il Responsabile del procedimento può prescindere dal richiedere la cauzione, ove i lavori, le forniture ed i servizi da eseguire non superino la somma di € **40.000,00**.

## **ART. 9 CONTENUTI DELLA RICHIESTA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO IN ECONOMIA**

1. la comunicazione di cui all'art. 8 , comma 2, deve contenere:
  - a) l'esatta indicazione degli interventi da realizzare;
  - b) le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
  - c) l'importo presunto della spesa;
  - d) le caratteristiche tecniche dell'intervento.
  
2. La comunicazione di cui al comma precedente non è dovuta qualora il procedimento in economia sia avviato d'ufficio dal Responsabile competente;
  
3. Il Responsabile del procedimento, ricevute le comunicazioni o quando d'ufficio ritenga di dare corso al procedimento, cura la predisposizione degli atti necessari e/o di relazione , da sottoporre all'approvazione del dirigente (Responsabile d'area) che mediante emanazione di propria determinazione a contrattare prenota l'impegno di spesa sui competenti interventi/capitoli del bilancio;  
Determinazione nella quale, oltre agli elementi indicati nel comma 1:
  - a) attesta che il procedimento rientra nelle fattispecie previste dal presente regolamento;
  - b) indica la forma di esecuzione degli interventi, se cioè gli stessi si eseguiranno in amministrazione diretta o a cottimo fiduciario o con sistema misto;
  - c) specifica la causa per la quale gli interventi devono aver luogo;
  - d) indica l'intervento/il capitolo di bilancio sul quale imputare la spesa;
  
4. Per i soli lavori, qualora l'importo dell'intervento superi i **25.000 Euro** la relazione di cui al comma 3 deve essere accompagnata dai progetti tecnici completi di computo metrico estimativo, disegni, relazione ed eventuale capitolato speciale con le condizioni per l'esatta esecuzione delle opere, è facoltà del Responsabile del Servizio far predisporre detti atti anche per interventi di importo inferiore **a 25.000 Euro**, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità per motivazioni di carattere tecnico e/o amministrativo.
  
5. Le determinazioni del dirigente (Responsabile d'Area) di cui al comma 3 sono disciplinate dal regolamento di contabilità. Con la determinazione il dirigente indica anche le modalità di affidamento in economia, così come disciplinato dagli artt. 10 e 11.
  
6. Di norma, l'esecuzione del procedimento non può aver luogo se non dopo che le determinazioni dirigenziali siano divenute esecutive.
  
7. Nei casi in cui non sono richiesti per legge speciali autorizzazioni, pareri od approvazioni esterne all'ente, le determinazioni stesse possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.

## ART. 10 MODALITA' DI AFFIDAMENTO

**1.** Sia che si faccia ricorso all'amministrazione diretta, limitatamente all'acquisto di materiali, che al cottimo fiduciario, le modalità di affidamento degli interventi avviene come segue:

a) fino a **10.000 Euro** (IVA esclusa) mediante ricerca di mercato informale e/o affidamento diretto, previa attestazione della congruità dei prezzi praticati rilasciata dal Responsabile del procedimento, in tal caso l'ordinativo può anche essere effettuato con solo "buono d'ordine";

b) **da 10.000 Euro a 40.000 Euro** (IVA esclusa) nei soli casi previsti e regolamentati dall'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 (vedi nota 1) e dal presente regolamento : mediante trattativa diretta con unica ditta ovvero mediante procedura negoziata senza previa indicazione di gara (affidamento diretto), in tutti gli altri casi mediante gara informale da esperirsi richiedendo almeno tre preventivi - offerta a ditte la cui capacità tecnica è attestata, dal Responsabile del procedimento.

c) **oltre 40.000 Euro** e fino alle soglie di legge per i lavori, servizi e forniture in economia, si applicano gli artt. 121-122-123-124-e-125 del Codice.

Le relative procedure di affidamento saranno svolte dalla S.U.A, costituita con apposito accordo consortile.

**2.** A parità di requisiti tecnici tra le ditte, la richiesta di preventivi di cui al comma 1, lettere a) – b) deve avvenire secondo il criterio della rotazione.

**3.** Qualora eccezionali e comprovati motivi dovuti alla specialità dell'intervento rendano impossibile l'esperimento della gara informale, è possibile derogare il limite di cui al comma 1 ed effettuare una trattativa diretta con un'unica ditta.

**4.** Per gli interventi inferiori a **25.000 Euro**, l'ordinazione può essere effettuata anche in via informale. In tal caso il preventivo offerta inviato dalla ditta contraente deve contenere i seguenti elementi:

a) la natura dell'intervento conferito;

b) l'elenco dei prezzi unitari per i lavori e per le forniture e i servizi a misura e l'importo di quelli a corpo;

c) le modalità di pagamento;

d) i tempi di consegna dei lavori o delle forniture.

**5.** Nel caso di gara informale la richiesta alle ditte dei preventivi – offerta, effettuata mediante lettera o altro (telegramma, telefax, e-mail, P.E.C. ecc.) deve contenere:

a) l'indicazione degli interventi da realizzare;

b) le modalità di scelta del contraente;

c) le caratteristiche tecniche;

d) le modalità di esecuzione;

e) eventualmente, la somma massima a disposizione dell'amministrazione;

f) l'informazione circa l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle norme legislative e regolamenti vigenti, nonché la facoltà per l'Amministrazione di provvedere all'esecuzione a rischio e pericolo del cottimista e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui il suddetto cottimista venga meno ai patti concordati, ovvero, alle norme legislative e regolamenti vigenti;

g) riferimento agli elementi di cui all'art. 9 comma 4;

h) quanto altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

6. Nei casi di gara informale si seguono le procedure per essa stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti.

7. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono chiedersi preventivi di spesa ed offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente.

8. Per l'individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il sistema del prezzo più basso che quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In quest'ultimo caso, la richiesta di preventivo deve indicare anche i criteri di preferenza.

9. I preventivi pervenuti sono raccolti agli atti della relativa pratica.

#### **ART. 11 LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA**

1. Quando si procede in amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto i lavori individuati dall'art. 125 comma 6° e dell'art. 198 del D.Lgs. 163/2006; il Responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere.

I limiti per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta sono:

- **50.000 Euro** per lavori;
- **300.000 Euro** per lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs 42/2003, cd. Decreto Urbani.

2. I materiali, attrezzi impiegati, mezzi d'opera e di trasporto necessari sono forniti in base a buoni di ordinazione firmati dal Responsabile del procedimento e dal Responsabile dell'Area tecnico manutentiva. Detti buoni devono poi essere restituiti all'ufficio a corredo della regolare fattura.

3. I fondi per le spese, quando è necessario, possono essere forniti mediante mandato di anticipazione con obbligo di rendiconto.

4. Sono sempre esclusi dalla forma di amministrazione diretta tutti i lavori ed i servizi per i quali:

- a) la progettazione non sia stata eseguita o coordinata a cura dell'Ufficio tecnico Comunale;
- b) non siano disponibili le attrezzature ed assicurata una organizzazione adeguata;

5. Di quanto prescritto al comma precedente deve essere dato atto nella determinazione di cui al precedente art. 9.

6. Per quanto riguarda le modalità di stipula del contratto di fornitura si seguono le disposizioni degli articoli 12 e 13

**7.** I buoni-ordinativi di fornitura per lavori eseguiti in amministrazione diretta: tutti i buoni - ordinativi di fornitura necessari per la esecuzione di lavori in amministrazione diretta sono redatti in duplice copia (staccati da appositi blocchi a madre e figlia) o a mezzo appositi programmi informatici in dotazione dell'Ente, recanti la firma del Responsabile dell'Area interessata e dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.

## **ART. 12 INTERVENTI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO – IL CONTRATTO DI COTTIMO**

**1.** Sia che si faccia ricorso all'amministrazione diretta, limitatamente all'acquisto di materiali, che al cottimo fiduciario (vedasi Nota 3), le modalità di affidamento degli interventi avviene come segue

**1.1** Procedure. Per l'attività contrattuale che sia connessa alla esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia prevedibili, quindi già inseriti nell'elenco allegato al Programma Annuale dei LL.PP. e/o nella deliberazione programmatica e/o nel P.E.G., per l'annualità corrente, si procede, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 10, mediante adozione della determinazione a contrarre, mentre per i lavori, forniture e servizi in economia non preventivabili, si procede con determinazione dirigenziale previa deliberazione di G.M. su istruttoria del Responsabile del Procedimento. Ai sensi dell'art. 107 del TUEL (D.lgs. 267/2000) rimangono di esclusiva competenza dirigenziale tutti gli atti connessi e conseguenti.

**1.2** L'oggetto del contratto. Nella determinazione a contrarre, ovvero nel decreto o nella delibera, si stabilisce motivando, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto:

- a. la fornitura di beni e/o servizi;
- b. la sola esecuzione dei lavori;
- c. la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori.

**1.3** La determinazione a contrarre. Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 163/2006 la determinazione a contrarre stabilisce, sulla base delle esigenze dell'amministrazione, se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura, con le modalità da stabilirsi con il regolamento. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo contratto relativo a lavori e/o forniture di cui al precedente art. 2 possono essere comprese voci di elenco prezzi e/o nuovi prezzi formulati secondo le modalità riportate al successivo punto 1.4.

**1.4** I prezzi delle prestazioni. Dove non diversamente specificato per l'elenco prezzi unitari posto a riferimento delle lavorazioni e delle forniture si farà riferimento al prontuario informativo dei prezzi relativi alle opere e alle forniture approvato dalla Regione Piemonte vigente alla data di emissione del provvedimento (determina), ovvero, per lavorazioni in esso non ricomprese, ad altri prontuari approvati dagli organismi amministrativi nazionali (es. Soprintendenza) e dalle Regioni d'Italia, oppure a nuovi prezzi formulati dell'U.T.C.. Solo in tale ultima circostanza, su proposta del Responsabile del Procedimento, si

procederà all'emissione della determinazione dirigenziale di approvazione dei nuovi prezzi o del relativo verbale di concordamento (per i lavori in corso d'opera).

## 2. Affidamento dei lavori

**2.1** Il Responsabile del procedimento unico, è coadiuvato, eventualmente, nella fase istruttoria e nel successivo iter procedimentale, da altro personale dipendente.

**2.2** L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, con le modalità di cui all'art. 10 comma 1

### 2.3 Scelta dell'offerta nella procedura di cottimo con gara informale

**2.3.1** Scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte, il Responsabile del procedimento unico, alla presenza di due testimoni, in seduta pubblica, esamina i preventivi presentati e, accertatane la regolarità, aggiudica in via provvisoria i lavori in applicazione del criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 del codice dei contratti.

**2.3.2.** Il Responsabile del procedimento unico con atto motivato ha la facoltà di non procedere alla aggiudicazione.

**2.3.3** Delle operazioni eseguite viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Responsabile del procedimento e dai testimoni.

**2.3.4** Il Responsabile del Servizio, con apposita determinazione procede all'approvazione definitiva.

## ART. 13 FORMA DEL CONTRATTO

**1.** La scelta del contraente. Alla scelta del contraente provvede il Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto del presente Regolamento.

**2.** Registrazione del contratto. Il contratto è iscritto al registro di Repertorio del Comune di Mattie.

**3.** Scrittura privata senza obbligo di registrazione. I contratti di cottimo fino all'importo di **100.000 Euro** sono conclusi per scrittura privata, mediante atto bilaterale contestuale senza l'obbligo d'iscrizione al Repertorio.

**4.** I documenti allegati. I contratti di cottimo che riguardano l'esecuzione di lavori (*Vedasi articolo 173 del D.P.R. n. 207/2010*) o la fornitura di servizi (*Vedasi articolo 334, comma 1, del D.P.R. n. 207/201*), lì dove prescritto dalla vigente normativa, dovranno essere corredati dei relativi piani di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.lgs, n. 494/1996 e s.m.i.; essi devono altresì contenere:

- l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- le condizioni di esecuzione;
- il termine di ultimazione dei lavori o della fornitura;
- le modalità di pagamento;

- le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.
- le garanzie dell'esecutore.

**5. Valore del preventivo.** Per gli interventi di importo inferiore a **20.000 Euro** (IVA esclusa) il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o preventivo inviata al Comune.

**6. Precauzioni.** Ai fini della corretta prevenzione dei contenziosi è opportuno che la corrispondenza venga adeguatamente protocollata e sottoscritta dall'offerente, anche mediante l'autentica della firma nelle forme di legge.

**7. Cauzioni.** Nel caso in cui il pagamento avvenisse in un'unica soluzione al termine dei lavori, su proposta del Responsabile del Procedimento, la ditta può essere esentata dalla prestazione della cauzione; tale clausola va esplicitata nell'atto di cottimo, ovvero nel contratto.

**8. Accertamenti propedeutici alla stipula :** Prima di procedere alla stipula il Responsabile del procedimento deve accertare che siano stati compiuti tutti gli adempimenti propedeutici, ivi compresi, quelli relativi agli obblighi previsti in materia di antimafia dalla legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni, dal D.Lgs 15/11/2012 n.ro 218 e quelli sulla regolarità contributiva (DURC).

**9.** In particolare, per quanto non diversamente disposto, si applicano i principi generali del codice dei contratti e l'art. 125 per le procedure in economia. Circa le garanzie previste dal Codice, il Responsabile del procedimento può prescindere dal richiedere la cauzione, ove i lavori, le forniture ed i servizi da eseguire non superino la somma di € 40.000,00.

**10. Garanzie di legge.** Per l'esecuzione dei lavori in economia di importo pari o superiore a **40.000,00 Euro** l'impresa esecutrice deve:

- prestare le garanzie di cui al titolo VI Capo I del Regolamento di attuazione (D.Lgs 207/2010);
- essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione economico-finanziari, tecnico-organizzativi previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedura di gara.

Nel caso in cui il pagamento avvenisse in un'unica soluzione al termine dei lavori, su proposta del Responsabile del Procedimento, la ditta può essere esentata dalla prestazione della cauzione; tale clausola va esplicitata nell'atto di cottimo, ovvero nel contratto.

**11. Requisiti di legge.** L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

**12. Verifiche.** La verifica del possesso dei suddetti requisiti nei confronti dell'impresa esecutrice sarà svolta attraverso l'acquisizione della certificazione (o autocertificazione) prevista per le imprese operanti nei relativi settori e attraverso la consultazione informatica degli archivi delle istituzioni preposte (Camere di Commercio, Osservatorio LL.PP., Enti Previdenziali, ecc.).

## ART. 14 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

1. I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del Responsabile del procedimento – direttore dei lavori tenuto conto, ove applicabili, delle prescrizioni di cui al Titolo VIII Capo III del DPR 207/2010.
  - a) per il sistema in amministrazione diretta, in un registro su cui annota le liste settimanali degli operai, le provviste occorse, i mezzi d'opera, i noli, ecc.;
  - b) per lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilità ove annota i lavori eseguiti quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.
2. Il direttore dei lavori annota su un altro registro le partite a credito dei fornitori, i pagamenti eseguiti e il riassunto delle note settimanali.
3. Le fatture e, nel caso di esecuzione in amministrazione diretta, le note dei lavori e delle provviste non possono essere pagate se non munite del visto o del certificato di regolare fornitura o di esecuzione da parte del direttore dei lavori.

## ART. 15 LAVORI D'URGENZA ED ESIGENZE DI SOMMA URGENZA

### 1. LAVORI D'URGENZA:

- 1.1. Il verbale di somma urgenza (di cui all'art.176 comma 1<sup>a</sup> del DPR 207/2010). Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
- 1.2. Il Responsabile tecnico del verbale. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori. Il verbale, sottoscritto dalla ditta esecutrice sostituisce, a tutti gli effetti, il contratto di cottimo.

### 2. ESIGENZE DI SOMMA URGENZA:

**2.1.** Circostanze di pericolo – limiti di spesa. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale nel quale sono indicati i motivi dello stato di somma d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di **200.000 Euro** tramite affidamento diretto ad una o più imprese. Il verbale di somma urgenza sostituisce a tutti gli effetti il contratto di cottimo, nei casi di cui all'art. 221, comma 1, lett. d, del D.Lgs. 163/2006. (VEDI NOTA 2)

**2.2.** Pericolo imminente – deroga ai limiti di spesa. Si prescinde dal limite di importo di cui al precedente comma qualora i contratti di fornitura di beni e servizi per la realizzazione dei lavori in amministrazione diretta o i contratti di cottimo si rendano necessari per provvedere alle esigenze di rimuovere situazioni per le quali il Sindaco sia



intervenuto con i poteri di cui ai commi 5 e 6 dell'art.50 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000 (ordinanze contingibili ed urgenti).

**2.3** Modalità di liquidazione e pagamento dei lavori di somma urgenza Il Responsabile del procedimento od il tecnico incaricato, dovrà compilare, entro il termine di 10 giorni decorrenti dal momento in cui è stato conferito l'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa dei lavori stessi, che trasmetterà, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante, che provvederà alla copertura della spesa ed alla approvazione dei lavori.

Ove il lavoro intrapreso per somma urgenza non riporti l'approvazione della stazione appaltante, si procederà alla sospensione dei lavori ed al pagamento di quelli già realizzati, previa relazione di regolare esecuzione.

In tal caso i rapporti, tanto di ordine economico che giuridico instaurati tra l'ente appaltante e l'appaltatore, essendosi in presenza del caso di recesso da parte della stazione appaltante, saranno regolati da quanto previsto dagli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010.

#### **ART. 16 LAVORI NON CONTEMPLATI NELLA PERIZIA – PROGETTO**

1. Quando nel corso dell'esecuzione dei lavori risulti la necessità di lavori o forniture non previsti, i nuovi prezzi vengono determinati raggugiandoli ad altri previsti nella perizia – progetto per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi.

2. Tali nuovi prezzi sono approvati con apposita determinazione del dirigente.

3. Somme a disposizione. Nel caso di lavori, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma l'autorizzazione di spesa è direttamente concessa dal Responsabile del procedimento.

2. Reperimento risorse economiche. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, gli stessi sono autorizzati con determina del dirigente, su proposta del Responsabile del procedimento, nei limiti di cui al successivo art. 17, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti alle eventuali economie da ribasso d'asta, ovvero ai capitoli di spesa che ne consentano il relativo impegno economico, anche attraverso una specifica variazione di Bilancio.

#### **ART. 17 PERIZIE SUPPLETIVE**

1. Qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia si accerti che la somma per essi prevista risulta insufficiente, si provvede mediante perizia suppletiva, approvata con determinazione del dirigente, che finanzia la maggior spesa occorrente e provvede ad integrare l'impegno di spesa già assunto con le modalità previste dal T.U.E.L. n. 267/2000 dal Regolamento di contabilità e nel rispetto del D.Lgs. 163/2006.. In nessun caso, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata, nei limiti di **200.000** Euro e del presente Regolamento, né può eseguirsi alcun cambiamento nel tracciato, forma, qualità dei lavori e materiali previsti nel progetto o nella perizia approvata, salvo quanto rientra nella discrezionalità del direttore dei lavori – Responsabile del procedimento, con l'osservanza delle limitazioni di cui all'art. 132 del D.Lvo 163/2006.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per le forniture.
3. Limiti di spesa della perizia suppletiva. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata

#### **ART. 18 COLLAUDO – LIQUIDAZIONE**

1. Per i lavori a cottimo, il direttore dei lavori allega al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di collaudo. L'incarico di collaudo, qualora effettuato da tecnici esterni all'ente deve risultare da apposita determinazione del dirigente.
2. Per i lavori non soggetti a collaudo ai sensi delle leggi vigenti, il tecnico stesso rilascia un certificato di regolare esecuzione dei lavori.
3. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino a **euro 40.000,00**, il collaudo o la regolare esecuzione può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.
4. Il collaudo e/o la regolare esecuzione non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a **euro 25.000,00** e possono essere sostituiti dal nulla osta alla liquidazione .
5. Il collaudo è eseguito da soggetti nominati dal Responsabile del Servizio competente in ragione dell'intervento da collaudare.

#### **ART. 19 PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA**

1. I pagamenti dei lavori in amministrazione diretta sono effettuati tramite atto di liquidazione del Responsabile del Servizio.
2. La retribuzione del personale straordinario eventualmente impegnato, è corrisposta mensilmente, al netto delle ritenute prescritte in concomitanza con il pagamento degli stipendi del personale dipendente.
3. Il pagamento per fornitura di materiale, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene mediante mandati di pagamento sulla base di fatture presentate dai creditori unitamente all'ordine di fornitura, liquidate dal Responsabile del Servizio, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità.
4. I fondi per i pagamenti di cui al presente articolo possono essere forniti anche con mandato di anticipazione ed obbligo di rendiconto.

#### **ART. 20 LIQUIDAZIONE DEI LAVORI EFFETTUATI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO**

1. Il Responsabile del procedimento, ultimati i lavori, esegue il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione unendovi tutti i documenti in appoggio e le eventuali

riserve; per i soli lavori il cui importo sia superiore a **25.000 Euro** (IVA esclusa), unisce altresì una relazione nella quale indica:

- a) i dati del preventivo – progetto e relativi stanziamenti;
- b) le eventuali perizie suppletive;
- c) l'Impresa che ha assunto il cottimo;
- d) l'andamento e lo sviluppo dei lavori;
- e) le eventuali proroghe autorizzate;
- f) le assicurazioni degli operai;
- g) gli eventuali infortuni
- h) i pagamenti in acconto ;
- i) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
- l) i periodi di collaudo;
- m) le eventuali riserve;
- n) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

2. I pagamenti sono liquidati, in base a stati di avanzamento, dal Responsabile del Servizio interessato.
3. La liquidazione dovrà rispettare le tempistiche stabilite dalle vigenti normative di settore.

#### **ART. 21 ORDINAZIONE DI FORNITURE**

1. L'ordine di acquisto delle forniture avviene mediante compilazione di apposito atto di ordinazione o determinazione ai sensi dell'art. 10.
2. L'ordinativo mediante buono d'ordine, rilasciato a cura del Responsabile del Procedimento o del Servizio interessato, viene numerato ed è redatto in doppia copia, e può essere prodotto, inviato/trasmesso ed archiviato in modo informatizzato secondo i sistemi in dotazione all'Ente.
3. Nessun altro documento o scritto, oltre a quelli sopra indicati, può convalidare un acquisto o giustificare la liquidazione.

#### **ART. 22 FATTURAZIONE**

1. La liquidazione della fornitura avviene dietro presentazione di regolare nota o fattura emessa nei modi e nei termini di legge.
2. I documenti di cui al precedente comma devono riferirsi all'atto di ordinazione e devono pervenire unicamente al protocollo generale del comune, anche a mezzo sistemi informatizzati.
3. L'ufficio ragioneria, ricevuta dal protocollo generale la nota o la fattura, ne verifica la regolarità fiscale, dopo di che trasmette copia del documento al Responsabile del procedimento o dal Responsabile del Servizio interessato per la verifica della rispondenza all'ordine.

4. Detta verifica deve avvenire entro dieci giorni dalla trasmissione al Responsabile competente.

#### **ART. 23 VERIFICA FORNITURE**

1. Il Responsabile del procedimento verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine sia per quanto riguarda la quantità che la qualità che i prezzi applicati

2. il Responsabile di cui al comma precedente riporta sulla fattura, o su apposito modulo "*provvedimento di liquidazione*" da allegare alla stessa:

- il numero dell'atto di ordinazione;
- il proprio benestare alla liquidazione.

o altro sistema di attestazione ritenuto idoneo.

3. in caso riscontri irregolarità o manchevolezze di qualsiasi natura ne deve fare oggetto di rapporto scritto al Responsabile del Servizio che assumerà i provvedimenti conseguenti.

#### **ART 24 LIQUIDAZIONE DEGLI ACQUISTI**

1. la liquidazione avviene con atto del Responsabile del Servizio interessato, secondo le disposizioni previste nel regolamento di contabilità dell' Ente.

2. la liquidazione dovrà rispettare le tempistiche stabilite dalle vigenti normative di settore, fatti salvi gli accertamenti contributivi.

#### **Art. 25 – INADEMPIMENTO – PENALI**

1. In caso di ritardi imputabili all'Impresa incaricata della esecuzione degli interventi, si applicano le penali stabilite nel contratto di cottimo

2. In caso di ritardi e/o inadempimento dell'appaltatore il Responsabile del Servizio dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante. Inoltre l'amministrazione, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro o della provvista a spese dell'impresa.

#### **Art. 26 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

## Art. 27 RINVIO DINAMICO

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

## ART. 28 ENTRATA IN VIGORE - ABROGAZIONE DI NORME PRE-VIGENTI

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dall'avvenuta sua pubblicazione all'albo pretorio, successiva all'esecutività dell'atto consiliare che lo ha approvato.
2. Le norme regolamentari previgenti che risultano in contrasto con la presente normativa devono ritenersi, a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, automaticamente abrogate.

## NOTE

### NOTA n° 1 :

#### **Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia (D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)**

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

a) mediante amministrazione diretta;

b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10

3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del procedimento.

4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;

b) manutenzione di opere o di impianti;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori. (comma così modificato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)

7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al Responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento.

9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 125.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 193.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248. (si veda l'articolo 28 per verificare le soglie attualmente vigenti)

10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento. (comma così modificato dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011)

12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.

---

## NOTA n° 2

**Art. 221 del D.lgs 163/2006. Procedura negoziata senza previa indizione di gara (art. 40, dir. 2004/17; Art. 13, D.lgs. n. 158/1995)**

1. Ferma restando la facoltà di ricorrere alle procedure negoziate previa pubblicazione di avviso con cui si indice la gara, gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura senza previa indizione di una gara nei seguenti casi:

a) quando, in risposta a una procedura con indizione di una gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna candidatura; nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni originarie dell'appalto;

b) quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per gli appalti successivi che perseguano questi scopi;

c) quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

d) nella misura strettamente necessaria, quando per l'estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per l'ente aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure aperte, ristrette o per le procedure negoziate con previa indizione di gara non possono essere rispettati; le circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza non devono essere imputabili all'ente aggiudicatore;

- e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'ente aggiudicatore ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
- f) per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali siano divenuti necessari, per circostanze impreviste, all'esecuzione dell'appalto, purché questo sia aggiudicato all'imprenditore o al prestatore di servizi che esegue l'appalto iniziale:
- quando tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti agli enti aggiudicatori, oppure;
  - quando tali lavori o servizi complementari, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;
- g) nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori che consistano nella ripetizione di lavori simili affidati dagli stessi enti aggiudicatori all'impresa titolare del primo appalto, purché i nuovi lavori siano conformi a un progetto di base, aggiudicato con un appalto in seguito all'indizione di una gara; la possibilità di ricorrere a questa procedura è indicata già al momento dell'indizione della gara per il primo appalto e, ai fini degli articoli 215 e 29 del presente codice, gli enti aggiudicatori tengono conto dell'importo complessivo previsto per i lavori successivi;
- h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
- i) per gli appalti da aggiudicare in base a un accordo quadro, purché l'accordo sia stato aggiudicato nel rispetto dell'articolo 222 del presente codice;
- j) per gli acquisti d'opportunità, quando è possibile, approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;
- k) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure da curatori o da liquidatori di un fallimento, di un concordato preventivo, o di una liquidazione coatta amministrativa o di un'amministrazione straordinaria;
- l) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo le disposizioni del presente codice e debba, in base alle norme vigenti, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione debbono essere invitati a partecipare ai negoziati.

### **NOTA n° 3:**

Gli affidamenti tramite cottimo per interventi di importo superiore a 40.000 Euro sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari. Inoltre gli affidamenti tramite cottimo per interventi di importo fino a 40.000 Euro sono soggetti a post-informazione che dovrà avvenire mediante comunicazione trimestrale da effettuare prima della fine del mese successivo al trimestre, contenente il numero dei lavori affidati a cottimo ed il loro importo complessivo.

### **NOTA n° 4:**

#### **I servizi di progettazione**

**1.** Le motivazioni. In caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal Responsabile del procedimento/servizio, le prestazioni relative:

- a. alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi tecnico-specialistici;
- b. quelli di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile del procedimento e del Responsabile del programma triennale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 163/2006,

possono essere affidati mediante determinazione dirigenziale a personale e/o professionisti esterni aventi titolo.

**2.** Il corrispettivo. Gli emolumenti e l'eventuale corresponsione delle spese sono stabiliti dal Responsabile del Procedimento in ragione del Decreto Legge 223/2006 (c.d. Decreto Bersani) prendendo a riferimento i vigenti tariffari professionali in relazione alla qualità, la complessità, la specializzazione e alla tempistica della prestazioni richieste, in conformità delle vigenti norme, nei casi di cui al comma 1, lett. a); al D.M. 04.04.2001 "aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri ed agli architetti" – tabella B6, nei casi di cui al comma b).

**3.** Soglia economica. Per incarichi fino a 40.000,00 Euro è consentito l'affidamento diretto; per incarichi fino a 100.000,00 Euro è consentito l'affidamento fiduciario (a mezzo di cottimo in forma di convenzione di incarico

professionale) nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previo esperimento di una procedura competitiva e comparativa, che dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di un avviso, divulgato attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune; da consultazione di almeno cinque (5) operatori, se disponibili, sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori predisposti dalla stazione appaltante.

4. *Pubblicità.* Negli avvisi ovvero negli inviti relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee, vengono definiti i criteri di selezione che, in relazione alla promozione delle giovani professionalità, possono prevederne l'inserimento nell'ambito dei gruppi concorrenti (anche in forma di associazione temporanea di professionisti).

5. *Tempi di pubblicazione.* Lì dove espressamente previsto nella determinazione o deliberazione a contrarre, i tempi di pubblicazione dell'avviso pubblico di selezione, saranno convenzionalmente pari o superiori a 26 giorni. Stante la sindacabilità del concetto, nei casi di "urgenza", o in quelli di impellenza degli adempimenti tecnico-amministrativi, adeguatamente circostanziati, la pubblicazione può essere ridotta a 10 giorni; in tale casistica rientra il tardivo reperimento delle necessarie risorse finanziarie (ottenute anche attraverso una specifica variazione di bilancio) ovvero per cause indipendenti dalla potestà del Responsabile del Procedimento quali disposizioni urgenti di Sindaco e/o Giunta Municipale che impongano comunque, per motivi di mandato, l'onere degli adempimenti al Responsabile del Procedimento e/o del Servizio, a fronte dell'impellente istanza amministrativa.

6. *Obblighi dell'affidatario.* All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario (capogruppo).

7. *Limiti del Responsabile del Procedimento.* Rimangono di esclusiva competenza del Responsabile del Servizio, previo parere di Giunta Comunale, gli incarichi di alta professionalità di cui all'art. 110 del TUEL. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si farà riferimento al Capo IV del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.